

CONTRIBUTO: BONUS ENERGIA

Tipologia di intervento	Indennità una tantum a sostegno del reddito dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2026, hanno sostenuto costi per la fornitura di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto anche quando il contratto di fornitura è intestato al coniuge o convivente del lavoratore.
Requisiti	<i>Requisiti dell'azienda</i> • regolare nei versamenti EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento dell'evento; • in presenza di mesi privi di forza lavoro, la verifica della regolarità sarà estesa fino a un massimo di 36 mesi; • per le imprese che svolgono attività stagionali, è richiesto un minimo di 12 mensilità di regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti, purché riferite ai periodi di effettiva attività dell'azienda. • per le imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso di almeno 12 mesi di regolarità; Per ulteriori casistiche si applicano le disposizioni del Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito.
Misura del contributo	- € 100 lordi annui per nucleo familiare con ISEE fino a 20.000 euro - L'intervento è cumulabile con eventuali misure nazionali o regionali. - Il contributo è riconosciuto una sola volta per nucleo familiare.
Trattamento fiscale	Il contributo costituisce reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è soggetto alle ritenute fiscali vigenti nell'anno di erogazione
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	La domanda deve essere presentata tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2026 e, comunque, non oltre il 31/01/2027. Documentazione obbligatoria • Modulo di domanda EBAS. • Attestazione ISEE standard in corso di validità. Domande prive della documentazione obbligatoria non saranno istruite. N.B. - Ogni invio deve riguardare un solo lavoratore e contenere esclusivamente la documentazione relativa alla presente prestazione, con firma dell'azienda e del dipendente. - nell'oggetto della PEC devono essere indicati esclusivamente: MATRICOLA INPS +BONUS ENERGIA. In assenza dell'oggetto corretto, la domanda non verrà presa in carico. Il dipendente può inviare la domanda individuale direttamente solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>Durante l'istruttoria:</i> - l'Ente può richiedere ulteriori adempimenti o documentazione integrativa; - in caso di irregolarità contributiva o documentazione incompleta, l'impresa dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione EBAS e darne esplicito riscontro all'Ente. In assenza di riscontro entro il termine, la pratica sarà archiviata e il diritto alla prestazione decadrà. La richiesta di integrazione si considera regolarmente notificata con il semplice invio alla PEC dell'impresa e la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, anche se la PEC non viene aperta, letta o visualizzata. <i>Liquidazione del contributo:</i> - Il contributo lordo viene erogato tramite bonifico sul conto aziendale. - l'azienda inserisce l'importo nella prima busta paga utile, in voce separata, assoggettandolo alle sole ritenute fiscali. <i>Liquidazione del contributo al lavoratore cessato:</i> - Il contributo viene erogato direttamente al lavoratore, al netto delle ritenute fiscali. - EBAS invia la Certificazione Unica nei termini di legge. I contributi verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annuali e della capienza dei fondi dedicati. Per quanto non previsto, si applicano il Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito e lo Statuto EBAS.